

Aule
Oly (PR)

L'Assessore

Prot. N. 167 /UC/LAF

13:57 18 MAR 2016 A02000 000921

Consiglio Regionale del Piemonte

PR1



A00010030/A0100B-04 21/03/16 CR

CL 02-18-02/896/2016/X

Torino 16-3-2016

Al Consigliere Regionale
Sig. Marco GRIMALDI
c/o Gruppo SEL
Consiglio Regionale
Via Arsenale 14
TORINO

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mauro LAUS
Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15
TORINO



e.p.c. Al Capo di Gabinetto della
Giunta Regionale
Dott. Luciano CONTERNO
P.zza Castello 165
TORINO

4831

Oggetto. Trasmissione elementi di risposta interrogazione a risposta scritta n.896 avente per oggetto
"Esentare dal pagamento dei servizi dei centri diurni i soggetti privi di beni mobili e
immobili che vivono grazie alla pensione di invalidità e all'indennità di
accompagnamento" presentata dal Consigliere Marco GRIMALDI

Si trasmette in allegato risposta relativa all'interrogazione di cui in oggetto.

Cordiali saluti

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).



L'Assessore

Oggetto: elementi per la risposta all'interrogazione n. 896 a firma del Consigliere Grimaldi.

“Esentare dal pagamento dei servizi dei centri diurni i soggetti privi di beni mobili ed immobili che vivono grazie alla pensione di invalidità ed indennità di *accompagnamento*”

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto segue

Le prestazioni erogate nell'ambito dei Centri diurni rientrano nell'area dell'integrazione socio sanitaria per le quali il D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” individua le percentuali di costo a carico del servizio sanitario e dell'utente/Comune. Nel caso della semiresidenzialità le percentuali sono 70% a carico del SSN e 30% a carico utente/Comune.

In merito alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi offerti da queste strutture, non è stata, a suo tempo, predisposta una specifica normativa regionale.

L'unica compartecipazione degli utenti prevista dall'Amministrazione regionale, con nota del 24 marzo 1999, prot. 3458/30, è riferita al solo costo delle prestazioni di mensa e trasporto in base all'ammontare del reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare individuale, prevedendo l'esenzione di quei soggetti il cui reddito e patrimonio individuale sia inferiore al minimo vitale determinato dagli enti gestori.

Il TAR Piemonte, con sentenza n. 695/2013, relativamente alla compartecipazione al costo delle prestazioni di mensa e trasporto, ha evidenziato che si tratta di prestazioni di carattere strumentale che hanno natura accessoria alle prestazioni sociali agevolate, normate precedentemente dal d.lgs. 109/1998 e dall'attuale DPCM 159 del 5.12.2013, nonché strumentali alle prestazioni socio-sanitarie che costituiscono livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1.C.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5552/2015 ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione UTIM contro la sentenza del TAR ed ha riconfermato il carattere strumentale di dette prestazioni.

Nella suddetta sentenza viene, tra l'altro, precisato che l'art. 3, comma 2, del DPCM del 14 febbraio 2001 assoggetta a compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni, compresi “gli interventi di ospitalità alberghiera

presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia non assistibili a domicilio”.

Il DPCM 159 del 5.12.2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” all'art. 1, lettera f) definisce “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero gli interventi in favore di tali soggetti, tra cui l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio.

Relativamente alla possibilità degli enti erogatori di prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5552/2015 riconosce “la validità di un criterio interpretativo della normativa di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 109/1998 pro tempore vigente (e dei suoi conformi seguiti nella normativa attuale) che legittima le disposizioni degli enti erogatori per le quali le indennità di accompagnamento e di invalidità possono essere proporzionalmente computate ai fini della compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali, perché queste ultime concorrono, anche in parte, alle stesse finalità a cui tali indennità sono preordinate. In un quadro già definito di risorse (come avviene in particolare per gli enti erogatori) deve tenersi conto di una esigenza di massimo rango costituzionale, quale la parità di trattamento nella distribuzione di tali limitate risorse, in modo che esse siano ripartite tra gli assistiti e le loro famiglie in proporzione al carico che essi effettivamente sopportano in ciascun caso ed in relazione alle complessive prestazioni che ricevono a carico del sistema pubblico. A tal fine, fermo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in campo socio assistenziale, nella distribuzione di risorse scarse e per di più sottoposte a riduzione per i servizi che non rientrano nei livelli essenziali, è conforme al principio della parità di trattamento che la distribuzione di tali risorse in forma di servizi o in forma monetaria sia considerata unitariamente e sia equilibrata: in modo che, ad esempio, l'assistito che si fa interamente carico della sua disabilità o la sua famiglia possano avvalersi di somme proporzionalmente maggiori e che invece le indennità con finalità assistenziali siano proporzionalmente ridotte nel caso in cui intervengano altre prestazioni pubbliche a sostegno delle medesime minorità”.

Considerato che le prestazioni di mensa e trasporto a favore delle persone che frequentano i centri diurni sono di competenza dei Comuni, è possibile prevedere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa esclusivamente attraverso l'adozione di una direttiva regionale su base normativa **che preveda l'assunzione dei relativi oneri di spesa a carico del bilancio regionale.**

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).